

## Allegato 2

### DISPOSIZIONI APPLICATIVE

#### Art. 1

I compensi indicati nel tariffario devono essere corrisposti alle Aziende sanitarie regionali nei casi in cui le prestazioni siano rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati e quando le stesse:

- a) non siano comprese tra quelle dovute nel prevalente interesse della collettività da parte del Servizio sanitario nazionale;
- b) siano fornite ad Enti ed Amministrazioni pubbliche per l'assolvimento di propri compiti istituzionali che non rientrino tra quelli dovuti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e/o dalle leggi regionali;
- c) siano rese ad Enti ed Amministrazioni pubbliche per la gestione di attività economiche e/o per l'assolvimento di compiti non istituzionali;
- d) siano erogate per il controllo dell'integrità fisica dei singoli soggetti e per i controlli sui fattori di rischio negli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelle rese in attività di polizia giudiziaria;
- e) siano fornite quali pareri per le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco quale autorità sanitaria; in tal caso gli oneri devono essere corrisposti a prescindere dalle tasse di concessione;
- f) non siano erogate in relazione a specifici programmi di prevenzione e/o promozione della salute regionali o deliberati dalle Aziende sanitarie regionali, che ne prevedano la gratuità.

#### Art. 2

- a) Per "vano" si intendono i vani abitabili, ovvero le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le cucine e i cucinini. I vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni, latrine, ecc.) si considerano "vani accessori" e vanno computati per un terzo di vano utile.
- b) Per "ambiente" va inteso l'ambiente funzionale e/o operativo con esclusione, quindi, di eventuali spazi adibiti a servizi, ripostigli, e simili.
- c) Qualora non specificatamente indicato, le tariffe si intendono non comprensive dell'eventuale sopralluogo e delle spese riferite al mezzo di trasporto.
- d) Fatta salva la gratuità delle vaccinazioni dell'obbligo, non sono soggette a pagamento le vaccinazioni facoltative oggetto di specifici programmi e campagne nazionali e regionali. La tariffa prevista per le vaccinazioni facoltative ed internazionali si intende riferita alla singola prestazione; alla tariffa va sommato il costo del vaccino utilizzato a prezzo di gara.

#### Art. 3

Il rimborso delle spese riferite al mezzo di trasporto utilizzato per l'espletamento delle prestazioni a pagamento è determinato da una quota fissa di € 9,20 per accesso,

intendendosi per accesso ogni ingresso; per gli accessi relativi alle visite fiscali si applicano le voci specificamente previste dal presente tariffario.

#### Art. 4

Non sono consentite tariffazioni difformi da quelle di cui al presente tariffario. Nel caso di erogazione di prestazioni a pagamento non comprese nello stesso, nel decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Salute 8 maggio 2008, nel decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996 e nel Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 (che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D. Lgs. 81/2008) si intende applicabile il criterio analogico che tenga conto dei fattori di produzione delle prestazioni stesse.

#### Art. 5

I compensi per le prestazioni eseguite saranno riscossi dalle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio secondo le modalità stabilite dalle stesse e saranno destinate dalle medesime in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e dagli accordi nazionali di lavoro.

#### Art. 6

Le tariffe di cui all'allegato sono maggiorate del 50% qualora le prestazioni siano rese nelle ore notturne (dalle 20.00 alle 8.00) e nei giorni festivi. Alle cifre indicate, ove previsto, va aggiunta l'IVA.

Per la visita fiscale eseguita in ambulatorio, va fatto riferimento alla visita fiscale eseguita in giorno feriale.

#### Art. 7

Le tariffe per il rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica indicate nel presente provvedimento sono applicate anche qualora i servizi che rilasciano i certificati non facessero parte dei dipartimenti di prevenzione;

Rimane invariata l'esenzione dal pagamento relativamente ai soggetti di età inferiore ai 18 anni e agli atleti diversamente abili di qualunque età.

Gli accertamenti clinico strumentali integrativi, come previsto dal DM 18/02/82 o altri accertamenti richiesti dal medico per approfondimenti, necessari al fine del rilascio delle summenzionate certificazioni, sono sottoposti al regime di partecipazione/esenzione della spesa sanitaria per le prestazioni ambulatoriali.

#### Art. 8

Sono erogate gratuitamente le seguenti prestazioni:

- a) certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di salute, compresi i certificati per patologia grave previsti dai CCNL;
- b) certificati per il rilascio dei contrassegni di libera circolazione per invalidi;

- c) accertamenti medico-collegiali richiesti da enti pubblici non economici;
- d) certificati per adozione;
- e) prestazioni rese alla donna in gravidanza per gli aspetti connessi alla gravidanza, compresi i certificati per astensione anticipata dal lavoro in gravidanza e l'esenzione dalle cinture di sicurezza;
- f) eventuali altre prestazioni espressamente previste come gratuite da disposizioni normative.

VISTO: IL PRESIDENTE